



*Segretariato Generale  
della Giustizia Amministrativa  
Ufficio unico contratti e risorse*

**OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-SOGLIA DI CUI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 76/2020 CONV. IN L. 120/2020 E S.M.I. AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI COMPONENTI PER LA MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEI SISTEMI DI STORAGE GIÀ IN ESERCIZIO PRESSO IL CED DELLA G.A. E RINNOVO DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 36 MESI  
CIG 97621236BE**

**PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 56 prot. 13064 del 06/04/2023, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente”, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto in oggetto previa consultazione di almeno cinque operatori di mercato.

Il contratto sarà affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 e s.m.i. e regolato dalle norme dettate del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previa valutazione delle offerte pervenute tramite RDO Mepa, utilizzando il bando/categoria Mepa Beni “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” CPV di riferimento codice 30236000-2 “Storage”, prescelto per la procedura negoziata in quanto più consona all'oggetto dell'appalto. L'iscrizione in corso di validità al MEPA ed al suddetto bando dell'operatore economico è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura, non potendo altrimenti essere invitato.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà, ai sensi dell'art. 1 comma 3, d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 e s.m.i. in favore dell'O.E. che avrà presentato l'offerta con il miglior ribasso percentuale per il lotto unico di prestazioni come in appresso indicato e con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020 e s.m.i..

**Il CODICE IDENTIFICATIVO (CIG) della procedura in oggetto è: 97621236BE.**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Avv. Marco Terracciano.

Il presente appalto, in virtù dell'importo non superiore alla soglia comunitaria e per il luogo di esecuzione delle prestazioni non presenta carattere transfrontaliero.

**2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

**2.1 Documenti della procedura**

La documentazione della procedura di affidamento allegata alla RDO, oltre le presenti condizioni generali, comprende:

1. Capitolato tecnico (All. 1);
2. DGUE (All. 2);
3. Modulo dichiarazioni integrative (all. 3);
4. Patto di integrità (All. 4);
5. Modulo offerta economica (All. 5);
6. Dichiarazione imposta di bollo (all. 6);

7. Dichiarazione sostitutiva tracciabilità (all. 7);
8. Tabella ministeriale costo manodopera CCNL Aziende Terziario distribuzione e servizi.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Condizioni generali;
2. Capitolato Tecnico.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

## **2.2 Chiarimenti**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it, entro e non oltre il 02/05/2023**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti con mezzi diversi ovvero successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 05/05/2023**, sempre mediante il portale MEPA.

## **2.3 Comunicazioni**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del d.lgs. 50/2016 (da ora in poi Codice), i concorrenti sono tenuti ad indicare nel DGUE e nell'allegato 3 l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Salvo quanto disposto ai commi precedenti, trattandosi di RDO sul MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche tramite piattaforma.

## **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**3.1** Le prestazioni dell'appalto sono quelle descritte nel Capitolato tecnico, cui ad ogni buon fine si rinvia.

**3.2** L'importo complessivo a base di appalto e soggetto a ribasso è pari ad **€ 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00)** IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza quantificati in euro 560,00 così composto:

- a) **€ 189.900,00** Iva esclusa per la fornitura e posa in opera di prodotti come meglio descritto all'art. 2.1 del capitolato tecnico (all. 1);
- b) **€ 21.100,00** iva esclusa, per il servizio accessorio di assistenza e manutenzione/supporto tecnico come meglio descritto all'art. 2.2 del capitolato tecnico;
- c) **€ 3.000,00** iva esclusa, per servizi professionali come meglio descritto all'art. 2.3 del capitolato tecnico  
A tali somme andranno aggiunte euro 560,00 per oneri per la sicurezza quantificati dal RSPP incidenti per euro 200,00 sulla voce a) ed euro 360,00 sulla voce b) e liquidati come in capitolato ed in ogni caso in relazione alla maturazione delle voci cui sono riferite.

Non sono ammessi prodotti equivalenti, per le ragioni illustrate nel capitolato tecnico.

I costi per la manodopera sono stati stimati in euro 5.588,80 in base ai seguenti parametri: 1) CCNL applicabile Aziende Terziario distribuzione e servizi; 2) utilizzo di n.1 dipendente con qualifica/profilo professionale "Sistemista Senior", inquadrato al I livello, costo medio orario Euro 24,95, come da relativa tabella ministeriale; 3) numero di ore lavorative complessive individuate pari a ore n.244 (28 giornate per 8 ore giornaliere).

L'operatore economico, a pena di esclusione dovrà indicare i costi manodopera distinti per singolo dipendente impiegato nell'appalto, con riferimento al ccnl applicato, nonché gli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza aziendale (art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016).

**3.3** Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale, della sicurezza ed economicamente non vantaggioso.

#### **4. DURATA CONTRATTUALE**

La durata massima delle prestazioni dell'appalto è di 36 mesi/ 1095 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna che potrà essere, eventualmente, oggetto di apposito verbale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e della iscrizione alla prescritta categoria MEPA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 d.lgs. n. 50/2016, nell'offerta dovranno essere specificati le parti del servizio e della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 d.lgs. n. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali imprese consorziate il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest'ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura.

Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorra in proprio o, comunque, qualora lo stesso non indichi espressamente la consorziata per la quale concorre, le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai fini dell'art. 48, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, tutte le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico sono considerate prestazioni principali dell'appalto. Non sono ammessi, pertanto R.T.I. verticali.

#### **6. REQUISITI GENERALI**

**6.1** Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

**6.2** Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

**6.3** Sono altresì esclusi, in caso di mancata accettazione/rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità / patto d'integrità che costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

#### **7. REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, a pena di esclusione devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass/FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce, ove possibile, d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.1 Requisito generale di Idoneità Professionale - art. 83 comma 3 Codice –**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso della Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per il settore merceologico concernente la fornitura oggetto dell'appalto.

Nel caso di operatore economico non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, il medesimo deve in sede di DGUE (all. 2) dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'insussistenza del suddetto obbligo.

## **7.2 Requisito di capacità tecnica e professionale - art. 83 comma 6 Codice –**

Possesso della qualificazione di partner certificato NetApp in grado di offrire i servizi di assistenza e manutenzione generale “SupportEdge” e le licenze dei prodotti NetApp a utenti finali e amministrazioni residenti sul territorio italiano.

Le certificazioni e i requisiti minimi richiesti direttamente dal Produttore NetApp, di cui il Fornitore dovrà disporre all'interno della sua organizzazione (cioè che devono risultare attive al momento dell'offerta) sui prodotti in oggetto, assegnate dai relativi Produttori, sono indicate di seguito:

### **Certificazioni NetApp:**

Certificazione GOLD Partner NetApp;

Certificazione NCDA ONTAP;

Certificazione NCIE ONTAP;

Certificazione NCSIE SAN ONTAP;

Certificazione NetApp NCTA;

### **Certificazione CommVault: Commvault Authorized Tier Level Partner;**

### **Certificazioni VMware:**

Certificazione Hyper-Converged Infrastructure;

Certificazione Mobility Management;

Certificazione Server Virtualization;

Certificazione Desktop Virtualization;

Certificazione Network Virtualization;

Certificazione VMware Cloud on AWS.

## **7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari:**

Nei casi di cui alle lett. e), f), g) dell'art. 45, comma 2 l'operatore economico che assume la quota maggiore di partecipazione riveste il ruolo di capofila ed è assimilato alla mandataria.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, riunite/riunende o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 d.lgs n. 50/2016, si applicano le disposizioni dell'art. 47.

## **8.AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del codice è ammesso l'avvalimento.

## **9.SUBAPPALTO**

Il concorrente, indica nel DGUE (all. 2) l'intenzione o meno di ricorrere al subappalto, nonché le prestazioni che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà autorizzato.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 d.lgs. n. 50/2016 e il possesso dei requisiti richiesti dal bando per l'esecuzione delle prestazioni: in particolare, è ulteriore condizione all'autorizzazione del subappalto che il subappaltatore sia qualificato con il requisito di cui al punto 7.3. e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. L'autorizzazione è rilasciata dalla Stazione appaltante previa verifica della dichiarazione di cui al precedente periodo, tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81 o con le altre

modalità disponibili. Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'operatore economico affidatario, che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti, di cui al suddetto comma 3, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Il subappaltatore deve possedere gli stessi requisiti richiesti all'offerente.

## **10.GARANZIE, POLIZZA ASSICURATIVA E PAGAMENTO ANAC**

### **10.1 Garanzia Provvisoria**

La garanzia provvisoria non è richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.

### **10.2 Garanzia Definitiva e Polizza Assicurativa**

**10.2.1.** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti al contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità di cui al citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della eventuale cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta da parte dell'appaltatore, degli statuti di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione ai sensi dell'art.103, comma 1, del codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori.

**10.2.2.** L'operatore economico aggiudicatario fornisce alla Stazione appaltante, prima della stipula, idonea polizza assicurativa RC per i danni cagionati ai terzi nell'esercizio dell'impresa come specificato in capitolato tecnico.

### **10.3 Pagamento del Contributo a favore dell'A.N.A.C.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, **contributi applicabili dal 01/04/2023**. A comprova del versamento i concorrenti allegano (nella busta documentazione amministrativa) copia in formato elettronico della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della quietanza la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

## **11. SOPRALLUOGO**

È ammesso il sopralluogo facoltativo secondo quanto previsto in capitolato tecnico art. 2.5 **nei giorni 20, 21, 26, 27 e 28 aprile 2023** previa richiesta formulata via email a [c.scotognella@giustizia-amministrativa.it](mailto:c.scotognella@giustizia-amministrativa.it) e in cc a [m.terracciano@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.terracciano@giustizia-amministrativa.it). La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al più tardi **entro il giorno 18 aprile ore 18:00** per permettere all'Amministrazione la corretta gestione.

L'aggiudicatario, anche qualora per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbe dovuto conoscere e delle quali avrebbe dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa. L'Amministrazione rilascerà all'uopo apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

Il sopralluogo andrà effettuato con il RUP per l'esecuzione del contratto previo appuntamento da concordare secondo le modalità e i termini definiti dal RUP designato per la procedura di gara.

Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività istituzionali, potrà partecipare una sola persona per società.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico munito di documento di identità, o da soggetto all'uopo delegato in possesso di apposita delega scritta, con acclusa copia del documento di identità del delegante.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che le sedi del Consiglio di Stato interessate dall'appalto si trovano all'interno della ZTL.

## **12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.**

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, un'offerta e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali **entro e non oltre il termine perentorio del 22/05/2023 ore 18:00**.

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero scopo di richiedere, ricevere e valutare contestualmente le offerte da parte di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'invio delle medesime, è la RDO MEPA bando Beni (Software Licenze software-Mepa Beni).

Saranno presi in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta, devono essere firmate digitalmente da soggetto dotato della rappresentanza legale dell'Operatore economico concorrente o da un suo procuratore. In tale ultimo caso, qualora la procura in favore del soggetto firmatario non risulti desumibile dal registro delle imprese l'operatore economico dovrà fornire in allegato al DGUE, la relativa procura notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della funzione "controfirma" non equivale alla sottoscrizione come richiesta. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando

il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) firmato digitalmente (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante i modelli predisposti dall'Amministrazione firmati digitalmente.

La documentazione non costituente dichiarazione sostitutiva, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia dichiarata conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

Non saranno valutate offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della medesima.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio dell'offerta.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione Amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta economica".

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) dell'offerta economica.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione dell'offerta;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ove richiesti (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione del preventivo;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà l'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE (**vedi Allegato 2**), le dichiarazioni integrative (**vedi Allegato 3**), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

##### **14.1 Documento di gara unico europeo - DGUE**

L’O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato. IL DGUE pur non essendo obbligatorio per il tipo di procedura è utilizzato dalla Stazione appaltante per maggior praticità ed è stato integrato per renderlo conforme alle modifiche normative relative al possesso dei requisiti di partecipazione intervenute successivamente al citato DM.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

L’O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

L’O.E rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

L’O.E., pena la non autorizzazione del subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L’O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 80 d.lgs. n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

**AVVERTENZE:-In caso di ammissione al concordato preventivo la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) va integrata nel DGUE indicando se l’impresa ha presentato domanda ai sensi dell’art. 161 R.D. 267/1942**

Parte IV – Criteri di selezione

L’O.E. può a sua scelta dichiarare di possedere tutti i requisiti speciali – nessuno escluso - di partecipazione di cui al punto 7 nella parte IV, riquadro “a”, ovvero di specificarli nel modo che segue:

- il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 va dichiarato nella parte IV, sezione A, n. 1 “Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento”;
- il requisito di cui al punto 7.2., nella parte IV, sezione B “capacità economica e finanziaria”, riquadri n. 1 a) e 2 a);
- il requisito di cui al punto 7.3., nella parte IV, sezione C “capacità tecniche e professionali”, riquadro n. 13

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali. L’amministrazione potrà, in tale sede, chiedere all’O.E. dichiarazioni integrative concernenti requisiti di partecipazione introdotti dal legislatore successivamente alla Circolare MIT n.3 del 18 luglio 2016, di approvazione del modello DGUE.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.

Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore deve considerare e dichiarare ai sensi del d.P.R. n.445/00 l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80.

I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta

ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.

Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 d.lgs. n. 50/2016 l'operatore deve presentare, in allegato al DGUE, puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00.

## **14.2 Dichiarazioni integrative e Documentazione a corredo**

### **14.2.1 Dichiarazioni integrative**

Le dichiarazioni devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.445/2000, firmata digitalmente, secondo il modello di cui all'allegato 3 con la quale:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni oggetto dell'appalto;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;
3. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;
4. che il numero di dipendenti computato con i criteri previsti dal d.lgs. n. 81/2015 è:  
\_\_\_\_\_;
5. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):
  - di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura *oppure*
  - di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché prende atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di procedura di affidamento, nonché per la stipula e la gestione dell'eventuale contratto.
7. di possedere ovvero di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa RC generale in caso di aggiudicazione della presente procedura, come indicata nell'art. 4 del Capitolato;
8. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;

9. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale \_\_\_\_\_; codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. si impegna, a pena di esclusione dalla gara, a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare \_\_\_\_\_ rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **14.2.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
3. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (Allegato 4);
4. Dichiarazione imposta di bollo (all. 6);
5. Dichiarazione sostitutiva tracciabilità (all. 7).

#### **14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13 ed inserite nell'apposita casella "eventuali atti relativi a RTI e Consorzi" della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000) e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie e percentuali delle

prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000);
- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/imprese per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie e percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA”**

Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – offerta economica”, dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposta dal MEPA dal quale risulti la percentuale unica di ribasso offerta sull'importo complessivo di Euro 214.000,00 al netto degli oneri della sicurezza, anche il modello Allegato 5.

Il concorrente avrà cura di formulare la propria offerta complessiva che andrà indicata nella scheda economica di sistema MePa alla voce corrispondente in misura di percentuale unica di ribasso rispetto al valore totale posto a base d'asta.

Su tale valore unico di ribasso sarà determinato il miglior prezzo offerto e l'eventuale calcolo dell'anomalia.

Nella scheda allegata (modello Allegato 5) nella busta economica il concorrente ripeterà la percentuale unica di ribasso offerta rispetto al valore totale posto a base d'asta ed indicherà altresì la corrispondente complessiva voce in euro risultante, al netto di iva, quale valore complessivo dell'appalto. Indicherà, inoltre, il singolo valore offerto in euro per ognuno dei prodotti richiesti (A/B/C) prestando particolare attenzione che procedendo a sommare il valore in euro, oltre iva, dei prodotti richiesti (A+B+C) vi sia corrispondenza con il valore unico in euro, oltre iva, offerto.

**Si precisa che essendo il ribasso unico, la percentuale di ribasso dovrà essere la stessa per ogni singola componente e gli importi richiesti in cifre saranno conseguentemente determinati ed indicati nel modulo allegato 5.**

Fermo restando il valore complessivo dell'appalto, nel contratto saranno indicati i valori espressi in euro dei prodotti (A/B/C) e a tali valori corrisponderanno i pagamenti eseguiti in esecuzione del contratto, oltre la quota applicabile e maturata per gli oneri per la sicurezza.

In caso di contrasto tra quanto indicato come percentuale nella scheda economica di sistema MePa e quanto indicato nella scheda allegata, prevarrà quanto indicato come percentuale nella scheda economica di sistema MePa. In tal caso troverà applicazione la sola percentuale indicata nella scheda economica di sistema MePa che sarà utilizzata per i prodotti (A/B/C).

Sarà considerata offerta più bassa, quindi, quella che applicherà la migliore percentuale unica con conseguente minore somma da erogare per l'Amministrazione.

Nell'offerta dovranno essere indicate analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:

- i costi della manodopera;
- gli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza aziendale;
- le spese generali;
- gli utili d'impresa.

Inoltre si tenga conto che:

- La percentuale di ribasso deve essere formulata facendo seguire all'unità al massimo due decimali. I decimali saranno considerati solo fino alla seconda cifra e non saranno arrotondati (es: 1,567 % = 1,56 %; 2,458 % = 2,45 %). Ulteriori decimali oltre la seconda cifra non saranno, in alcun modo, considerati.
- L'offerta MEPA ed il modello All. 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

**All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.**

Comporta l'**ESCLUSIONE** (non valutazione) dell'offerta:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un'offerta in aumento rispetto all'importo a base d'asta;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri relativi alla salute ed alla sicurezza aziendale (art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016).

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016 se pertinente al caso di specie.

## **16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020 e s.m.i. con esclusione automatica di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, del d.lgs. 50/2016. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020 e s.m.i..

## **17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, **il giorno 24/05/2023 alle ore 12:00** sul portale MEPA.

Le eventuali successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà all'apertura della busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti, allo scarico dei file della documentazione ivi contenuta ed alla constatazione formale della presenza della documentazione amministrativa come richiesta nelle presenti condizioni generali. Ove ritenuto necessario per l'esame della stessa, approfondimenti, valutazioni e/o controlli, all'esito dello scarico della documentazione amministrativa il RUP dichiarerà conclusa la seduta pubblica e continuerà le operazioni in seduta riservata, ovvero fisserà all'uopo una nuova seduta riservata. Laddove ne ricorrano i presupposti il RUP, all'esito della valutazione della documentazione attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP, adotta il provvedimento di esclusione/ammissione, dandone comunicazione ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis, tramite il portale MEPA o altro mezzo consentito dalla normativa vigente e convoca una successiva seduta pubblica sul portale MEPA per validare o non validare la documentazione amministrativa ed eventualmente per l'apertura e la verifica della documentazione contenuta nella busta “offerta economica” (vedi art. 18).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante si riserva, sempre in qualsiasi momento della procedura, ai sensi dell'art. 71, comma 1 D.P.R. 445/2000, di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di tutte o di alcune delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali, in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse. Tale verifica, per quanto possibile, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass/FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA ECONOMICA**

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, procede nella medesima o eventualmente in una successiva seduta virtuale pubblica, all'apertura della busta virtuale n. 2 contenente l'offerta economica ed alla verifica formale dei relativi documenti. Successivamente, eventualmente in seduta riservata, procede alla relativa valutazione e, ove del caso, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 50/2016.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP redige la graduatoria delle offerte ammesse ed in seduta pubblica individua l'operatore economico risultato miglior offerente, salvi i controlli di legge e propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso le offerte ammesse siano in numero di 5 o superiore, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97, commi 2, e 2-bis e 2 ter.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter citati. In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede alla valutazione circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

## **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **20.1 Aggiudicazione dell'appalto**

Nel caso di più offerte con eguale ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico nei tempi e modalità che verranno comunicate con congruo anticipo.

Con determina dirigenziale si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo aver effettuato i controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE.

In particolare, la Stazione appaltante, in aggiunta agli eventuali controlli già effettuati nel corso della procedura, verificherà, in ogni caso, i requisiti di partecipazione generali e speciali in capo al miglior offerente, ai sensi dell'art. 36, comma 6 ter, del Codice. Tale verifica avverrà, per quanto possibile, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass/FVOE. Si fa presente infine che in base all'art. 80 comma 4 come modificato dal D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e successivamente dal D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, la Stazione appaltante verificherà presso gli enti competenti l'eventuale sussistenza in capo all'aggiudicatario di gravi violazioni in materia di imposte e tasse o di contributi previdenziali anche non definitivamente accertate.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante revocerà la determina di aggiudicazione ed individuazione dell'operatore economico stipulante e procederà, ove ne ricorrono i presupposti, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, all'aggiudicazione in favore dell'OE successivo in graduatoria, ed alle relative verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure in favore dell'OE collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria delle offerte.

Ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia necessaria al caso di specie e di cui agli artt. 87 e 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

In caso non sia rilasciata la comunicazione liberatoria immediatamente all'atto della richiesta, il contratto potrà essere stipulato ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis, non prima del decorso di 30 giorni dalla richiesta stessa e previa autocertificazione dell'aggiudicatario di assenza di situazioni interdittive ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 159/2011, fatto sempre salvo il diritto di recesso del contratto in caso di successivo accertamento delle situazioni medesime. In caso d'urgenza il contratto potrà essere immediatamente stipulato, sempre fatti salvi l'acquisizione della suddetta autocertificazione e l'inserimento nel contratto della citata clausola di recesso.

In caso dalla consultazione della BDNA sia trascorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, ovvero immediatamente in caso d'urgenza, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati dal Prefetto elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. 120/2020, la stazione appaltante procederà in ogni caso immediatamente alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva, qualora sia rilasciata la documentazione antimafia liberatoria provvisoria. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle situazioni interdittive alla stipula di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante procederà al recesso dal contratto, ai sensi del comma 4, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico all'appalto medesimo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò

determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

## **20.2 Stipula del contratto**

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione della migliore offerta pervenuta ed ammessa, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2;
- c) Copia del contratto di assicurazione RC attività impresa;
- d) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- g) Contratto con operatore iscritto alla white-list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria delle offerte, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La consegna dell'appalto verrà effettuata nel termine di 45 giorni dalla stipula del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 5 del DM MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Nel caso di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) l'operatore economico entro 20 gg. prima dell'inizio delle prestazioni dovrà depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto con relativo DGUE attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti ex art. 80 del Codice.

Ai fini della stipula dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

## **21. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

In applicazione dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 è prevista la seguente clausola di revisione dei prezzi: qualora nel corso della durata dell'appalto e successivamente al primo semestre dalla stipula i beni o i servizi ancora non consegnati subiscano un aumento o una diminuzione del prezzo tale da provocare un aumento o una diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di richiedere, all'Amministrazione con decorrenza dalla data dell'istanza la revisione del prezzo medesimo. L'istanza, opportunamente documentata e motivata, andrà presentata al RUP competente per la fase di esecuzione, che effettuerà, entro 30 giorni la verifica dell'effettivo aumento dei prezzi dichiarato dall'appaltatore tenendo conto di Indici Istat, Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze di verifiche eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta, che comunque potrà essere accordata solo per la misura eccedente la suddetta percentuale complessiva.

Si applica, altresì, in quanto compatibile con le prestazioni dell'appalto, l'art. 35, comma 18 d.lgs. n. 50/2016.

## **22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'operatore economico si impegna a denunciare all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità ad esse pervenuta, nonché qualunque illecita interferenza nella procedura di aggiudicazione e/o nella fase di esecuzione della prestazione formulata da personale in servizio.

Ai sensi del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa relativo al triennio 2021–2023 e dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, che disciplina la procedura del c.d. whistleblowing, è consentito ai pubblici dipendenti e ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano prestazioni/opere in favore dell'amministrazione pubblica, di segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo, in loro favore, misure di tutela idonee a tenerli indenni da eventuali azioni ritorsive, determinate dalla segnalazione. A tal fine è possibile effettuare una segnalazione di whistleblowing, mediante l'applicativo accessibile dal sito internet della Giustizia Amministrativa – Pagina: “Amministrazione Trasparente” > Sezione: “Altri contenuti – Corruzione” > Sottosezione: “Whistleblowing”

L'operatore economico, per quanto di competenza, si impegna, altresì, a far osservare a tutti i suoi dipendenti/collaboratori, pena la risoluzione/decadenza del contratto, le disposizioni previste dal Codice di comportamento per il personale degli uffici della Giustizia amministrativa adottato con D.P.C.S. n. 111 del 17 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale: giustizia-amministrativa.it, nella pagina "Amministrazione trasparente" > Sezione: “Disposizioni Generali” > Sottosezione: “Atti generali” > “Codice disciplinare e codice di condotta” e, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, rilascia all'Amministrazione la relativa dichiarazione di impegno.

## **23. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante l'appalto, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

## **24. TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

## **25. DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

È escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

## **26. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

### **Finalità del trattamento:**

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Segretariato generale – per la gestione della gara, ai fini della stipula del contratto d'appalto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per i relativi adempimenti di legge.

Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità istituzionali in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

### **Base giuridica e natura del conferimento:**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione appaltante, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il Concorrente è consapevole che i dati forniti, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

### **Natura dei dati trattati:**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati:**

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:**

I dati saranno trattati dal personale degli Uffici del Consiglio di Stato che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere comunicati:

- a soggetti terzi, che prestino attività inerenti alla gestione del sistema informatico della Giustizia Amministrativa o di consulenza o assistenza in favore dell'amministrazione, ove ciò sia necessario per lo svolgimento di tali attività;
- all'Avvocatura dello Stato in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, ove previste dalla normativa vigente;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia per l'Italia Digitale o ad altra Pubblica Amministrazione, ove sia previsto dalla normativa vigente un obbligo di comunicazione dei medesimi;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della stessa Autorità.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L.190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e

diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), sezione "Amministrazione Trasparente", anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

**Periodo di conservazione dei dati:**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura di gara, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

**Processo decisionale automatizzato:**

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

**Diritti del concorrente/interessato:**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

**Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:**

Titolare del trattamento, per la struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, è il Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali - Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: [rpd@ga-cert.it](mailto:rpd@ga-cert.it); E-MAIL: [rpd@giustizia-amministrativa.it](mailto:rpd@giustizia-amministrativa.it);

**Consenso al trattamento dei dati personali:**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Contratto, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggredicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.

**28. RECAPITI DI CONTATTO**

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura Avv. Marco Terracciano (e-mail [m.terracciano@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.terracciano@giustizia-amministrativa.it) - tel. 06/68272413).

Per accettazione  
L'operatore economico

## SOMMARIO

<b>2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.</b>	1
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.</b>	2
<b>4. DURATA CONTRATTUALE.</b>	3
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	3
<b>6. REQUISITI GENERALI</b>	3
<b>7. REQUISITI SPECIALI PER LA PARTECIPAZIONE</b>	3
<b>8. AVVALIMENTO</b>	4
<b>9. SUBAPPALTO</b>	4
<b>10. GARANZIE, POLIZZA ASSICURATIVA E PAGAMENTO ANAC</b>	5
<b>11. SOPRALLUOGO</b>	6
<b>12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.</b>	6
<b>13. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	7
<b>14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”</b>	8
<b>15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA ECONOMICA”</b>	11
<b>16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	12
<b>17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	12
<b>18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2 – OFFERTA ECONOMICA</b>	12
<b>19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	12
<b>20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	13
<b>21. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI</b>	14
<b>22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	14
<b>23. OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA</b>	15
<b>24. TRASPARENZA</b>	15
<b>25. DIRITTO DI ACCESSO</b>	15
<b>26. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI</b>	15
<b>27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	16
<b>28. RECAPITI DI CONTATTO</b>	17

